



TRIBUNALE DI PALERMO

PROTOCOLLO DI INTESA

per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili.

Il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera Penale, il Dirigente Amministrativo del Tribunale,

premessi che

- la introduzione del presente protocollo è stata frutto del lavoro di una commissione appositamente nominata i cui lavori nel rispetto delle relative competenze e prerogative, si sono svolti in un clima di grande armonia e collaborazione, ad ulteriore conferma dei rapporti da tempo esistenti tra il Foro e l'Autorità giudiziaria palermitana;
- si è unanimemente ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale;
- si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati irreperibili;
- il Presidente del Tribunale di Palermo ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo, sentiti i magistrati addetti alle Sezioni Penali e gli iscritti all'Ordine, ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;
- l'adozione del presente protocollo si propone, altresì, di realizzare:
 - a. la standardizzazione della modulistica in uso;
 - b. la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito

- dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c. la riduzione del numero di opposizioni;
 - d. la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
 - e. la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
 - f. la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);
- si provvederà, dunque, alla liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato già in udienza, come recentemente stabilito dall'art. la cd. Legge di stabilità 2016 (art.1, comma 783, Legge 28/12/2015, n.208 in Gazzetta Uff. 30/12/2015, n.302783) in cui al nuovo comma 3 bis dell'articolo 83 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si legge: *«Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»;*

tutto ciò premesso, con il presente atto, che sostituisce il precedente protocollo stipulato in data 12 marzo 2010 in quanto non più adeguato ai parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n.55 del 10.03.2014, convengono quanto segue:

- 1) è concordata tra il Tribunale di Palermo e l'Ordine degli Avvocati di Palermo l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o dichiarati irreperibili;
- 2) a tal fine, i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione (così come oggi avviene per le conclusioni e la nota spese del difensore della parte civile), chiedendo l'applicazione del presente protocollo;
- 3) la pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza del difensore, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito;
- 4) alla tariffa standard, come sopra concordata e di seguito esplicita, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 5) l'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.
- 6) l'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio

appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare.

- 7) La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione del rito prescelto, secondo la seguente tabella:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell' art 129 c.p.p. (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.700,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

2. Applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p.:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

3. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

4. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.300,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

N.B.

Poiché, nei casi di giudizio direttissimo, l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei termini di cui sopra non sarà depositata in udienza, ma successivamente in cancelleria.

5. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (ad esempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

6. Processi dibattimentali più complessi, oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:
già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

7. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore della p.c. ammessa al beneficio introdurrà' in nota anche l'importo di €250,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà' alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d' arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà' alla nota un aumento complessivo del 20%.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

8. Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

9. Eventuale giudizio abbreviato (condizionato o non) innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

10. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (ad esempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

11. Processi dibattimentali più complessi oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €2.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

12. Processi innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

13. Processo sospeso ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore di parte civile ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di €300,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE**

14. Processo definito in una sola udienza (ad es., udienza preliminare, escluse le udienze di mero rinvio)

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

15. Processi con istruttoria semplice e giudizi abbreviati (fino a tre udienze,

escluse soltanto le udienze di mero rinvio): già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.300,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

16. Processi più complessi e giudizi abbreviati più complessi (oltre le tre udienze fino ad un massimo di quattro, escluse soltanto le udienze di mero rinvio): già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

17. Processo definito con sentenza di applicazione della pena (un'udienza), anche da immediato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

18. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente ammesso al beneficio)

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

19. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per il non opponente ammesso al beneficio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

20. Processi sospesi ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati

INDAGINI PRELIMINARI

21. Sole indagini preliminari senza udienza (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti) già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002, €400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA

e cassa Avvocati

22. Sole indagini preliminari senza udienza, oltre interrogatorio (ad esempio studio della controversia ; sessione in studio con il cliente accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti; interrogatorio), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002, **€.750,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

A) Nei processi con persona offesa, il difensore della p.o. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di €.300,00 solo in caso di attività che implicano una sua effettiva partecipazione all'attività; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà in questo caso alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto o fermo, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

C) In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore introdurrà in nota anche l'importo di €.250,00.

MISURE DI PREVENZIONE

23. Procedimenti instaurati con proposta di misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: **€.900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

24. Procedimenti instaurati con richiesta di aggravamento o revoca di misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002:

Totale: **€.600,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

25. Procedimenti instaurati con proposta di misura patrimoniale (anche congiunta a personale), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002:

a. procedimenti semplici (non oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio):
Totale: **€.1.600,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

b. procedimenti complessi (oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio):
Totale: **€.2.000**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

MESSA ALLA PROVA

26. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento:
già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002:
Totale: € 800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e
cassa Avvocati;

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

27. **Incidente di esecuzione con fissazione udienza:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e
cassa Avvocati

28. **Incidente di esecuzione senza fissazione udienza:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e
cassa Avvocati

Le linee guida si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione delle stesse, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. S.G.).

Per le istanze di liquidazione già proposte, prima della sottoscrizione del presente documento, il difensore potrà integrare le stesse con specifica richiesta di applicazione delle linee guida.

Nel caso suddetto il decreto di liquidazione sarà notificato nel più breve tempo possibile al difensore a mezzo PEC.

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta ad eccezione dei procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari.

Per quanto riguarda le istanze di liquidazione relative a procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, il difensore proporrà l'istanza, al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame allegando copia dell'atto d'impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.

In relazione ai procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari il Giudice competente provvederà alla liquidazione entro trenta giorni dal deposito dell'istanza del difensore corredata di copia dell'atto d'impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Il decreto di liquidazione sarà notificato, nel più breve tempo possibile, al difensore a mezzo PEC.

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

- 1) indennità di trasferta aumento forfettario: €.100,00
- 2) nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art 51 CPP si applicherà un aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base;
- 3) pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 20% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Vitale

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Francesco Greco

Il Dirigente Amministrativo del
Tribunale
Dott. Egidio Mirabelli

Il Presidente della Camera Penale
Avv. Vincenzo Zummo

N. _____ R.G.N.R. (Mod. 21)
N. _____ R.G.N.R. (Mod. 20)
N. _____ R.G.T. (Mod. 16)

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARIO DIFENSORE DI PARTE AMMESSA PATROCINIO SPESE DELLO STATO.

AL TRIBUNALE DI PALERMO

Dibattimento Monocratico – Sez. _____ - Dott. _____
Dibattimento Collegiale – Sez. _____ - Dott. _____
Ufficio Giudice Udienza Preliminari - Dott. _____
Ufficio Giudice Indagini Preliminari - Dott. _____
Corte di Assise – Sez. _____ - Dott. _____

Il sottoscritto avvocato _____
del foro di _____, con studio in
_____ via
_____,
n° _____, cell. _____, p.e.c.
_____, difensore di fiducia di
_____, nat. a _____ il
_____, elettivamente domiciliato
_____.

PREMESSO

- che il proprio assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto depositato il _____ da _____;
- che lo scrivente è regolarmente iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115;
- che lo scrivente si riconosce nel Protocollo sottoscritto il 16 giugno 2016 e si impegna nella osservanza dei principi ivi indicati,

CHIEDE

la liquidazione del compenso dovuto per la propria attività professionale prestata nella fase:

delle **INDAGINI PRELIMINARI** dell'**UDIENZA PRELIMINARE**, del **DIBATTIMENTO**, dell'**ESECUZIONE** nel periodo compreso tra il _____ e il _____, e, nello specifico, trattandosi di rito:

MONOCRATICO, **COLLEGIALE**,

della somma di €. _____ di cui al punto _____ della tabella allegata al predetto protocollo di intesa.

Allega alla presente copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e si impegna a formalizzare la presente istanza a mezzo del sistema telematico dell'Amministrazione Giudiziaria (SIAMM).

Palermo, li _____

Avv. _____

TRIBUNALE DI PALERMO
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il giudice dott.....

letta la superiore istanza presentata in data odierna dall'avvocato

..... , nella qualità di difensore di

.....;

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ivi allegato
- difensore di ufficio (che non è stato pagato dall'assistito opportunamente escusso o che ha difeso un soggetto irreperibile)
- ammesso a programma di protezione

esaminati gli atti e ritenuta la corrispondenza delle attività prestate dal predetto difensore con quelle di cui al n. del Protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo approvato il 16 giugno 2016.

LIQUIDA

a favore dell'istante summenzionato e per le causali sopra indicate la complessiva somma di euro00, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per quelli di cui all'art. 177 D.P.R. 115/2002.

Palermo, li.....

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI PALERMO
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il collegio composto dai dott., presidente
dott., giudice
dott., giudice

letta la superiore istanza presentata in data odierna dall'avvocato

....., nella qualità di difensore di

.....;

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ivi allegato
- difensore di ufficio (che non è stato pagato dall'assistito opportunamente escusso o che ha difeso un soggetto irreperibile)
- ammesso a programma di protezione

esaminati gli atti e ritenuta la corrispondenza delle attività prestate dal predetto difensore con quelle di cui al n. del Protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo approvato il 16 giugno 2016.

LIQUIDA

a favore dell'istante summenzionato e per le causali sopra indicate la complessiva somma di euro,00, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per quelli di cui all'art. 177 D.P.R. 115/2002.

Palermo, li.

IL GIUDICE